

tribute 0,00

Registrato in data 14/4/2025

N. 50

Sez. 3

Esate 1110 ESATE

STATUTO MUNTAGNINJAZZ APS

Articolo 1. Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede legale, durata

1. È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 30 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "Muntagninjazz APS" quale Ente del Terzo Settore, di seguito brevemente indicata in questo statuto come "Associazione", con sede legale in Via Aldo Moro, 33 67030 Introdacqua (AQ). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
2. L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2. Scopo e oggetto sociale

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, identità di genere, orientamento sessuale, condizioni socioeconomiche, etnia, colore della pelle o religione.
2. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
4. In particolare l'Associazione ha come scopo l'opera di promozione, valorizzazione e diffusione della musica jazz e di altre musiche a essa affini, attraverso l'organizzazione diretta di rassegne concertistiche, festival ed eventi specifici, nonché di attività didattiche e divulgative in generale (seminari, eventi formativi, guide all'ascolto).
5. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:
- a) favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
 - b) promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stage, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che i giovani;
 - c) promuovere la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali, di musica jazz e di altre musiche a essa affini, coordinandone le attività;
 - d) svolgere attività editoriale e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione di periodici, riviste, testi musicali, per la diffusione e divulgazione dell'attività dell'Associazione;
 - e) attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
 - f) collaborare con artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statutari;
 - g) stipulare contratti con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, altre associazioni di settore, nonché service audio-luci a supporto delle proprie attività;
 - h) svolgere ogni altra operazione per il raggiungimento degli scopi sociali.
6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. L'Associazione potrà inoltre reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento delle attività istituzionali.
7. L'Associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi connessi.
8. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.
9. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 3. Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
5. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
6. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. V. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4. Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi associativi;
 - b) essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
 - c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - d) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 30 giorni;

- f) il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
3. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
4. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 5. Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per:
- a) morte;
 - b) recesso;
 - c) decadenza automatica;
 - d) esclusione;
 - e) morosità nel pagamento della quota associativa.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione o in caso di inattività prolungata può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie contro deduzioni entro 30 giorni dalla comunicazione.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Articolo 6. Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione (ancorché "Consiglio Direttivo");
- c) l'Organo di controllo, laddove nominato;
- d) il Revisore dei conti, laddove nominato;
- e) il Presidente;
- f) il Vice presidente;
- g) il Segretario;
- h) il Tesoriere.

Articolo 7. Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
3. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di raccomandata AR, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, via sms, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della medesima. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.
4. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
5. In caso di urgenza il Presidente può convocare l'Assemblea con tempistiche più stringenti ma con un limite minimo di preavviso fissato a 3 giorni.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approva il bilancio di esercizio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - g) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

10. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 8. Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - d) elegge tra i propri componenti il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario;
 - e) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - f) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - g) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - h) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - i) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - j) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - k) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
 - l) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali.
2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti. I componenti dell'Organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'Art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, comunicata almeno 10 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.
4. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei

presenti. Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 9. Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica dell'Organo di amministrazione. Qualora l'Organo di amministrazione per fondati motivi non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta questo sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10. Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11. Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
2. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo 13. Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14. Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
 - a) quote associative degli aderenti;

- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni
 - c) pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) rendite patrimoniali;
 - g) attività di raccolta fondi;
 - h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 15. Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 € il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 16. Libri e Registro

1. L'Associazione deve tenere il:
- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
 - f) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del

Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Articolo 17. Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.
4. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro e non sono obbligati al versamento di una quota associativa.

Articolo 18. Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 19. Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 20. Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Introdacqua, 04/04/2025

Daniele Quagliari
legale rappresentante
Muntagnin Jazz APS

Daniele Quagliari

I soci:

Simone Colasante

Martina Colasante

Sara Quagliari

Maria Adele Tavoletti

Paolo Di Fonso

Claudio D'Amato

Franco Tavoletti

Anna Maria Colasante

Maria Donata Candeloro



ASSOCIAZIONE CULTURALE
muntagninjazz

1

Associazione Culturale Muntagninjazz
Via Aldo Moro, 33
67030 Introdacqua (AQ) - IT
info@muntagninjazz.com
muntagninjazz@pcert.postecert.it

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

In data 4 aprile 2025 alle ore 18:00 presso la sede sociale, sita in Via Aldo Moro, 33 67030 Introdacqua (AQ), si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale Muntagninjazz, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica dello statuto associativo.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni dell'assemblea.

Assume la presidenza dell'assemblea Daniele Quaglieri che propone come segretaria verbalizzante Martina Colasante, che accetta.

Sono presenti associati su 10 iscritti, di cui 0 per delega.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

Sul punto all'ordine del giorno prende la parola Daniele Quaglieri, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, ovvero la decisione di diventare ente del Terzo settore, individuando nell'associazione di promozione sociale (APS) la forma più adeguata di categoria di ETS, in base agli scopi sociali perseguiti dall'associazione.

Al termine della presentazione il presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo Settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al Dlgs 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto, cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati Claudio D'Amato e Paolo Di Fonso chiedono delucidazioni sui seguenti aspetti: "Articolo 2, comma 5".

Il presidente fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce i seguenti aspetti: Articolo 2, comma 5, lettera b) *"promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stage, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che i giovani"*.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano, favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0.

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente all'approvazione del nuovo statuto associativo, posto in allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria ETS individuata.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al Dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Esaurito così l'ordine del giorno, non essendoci null'altro da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento del Libro dei verbali delle assemblee.

Introdacqua, 04/04/2025

Segretaria

Maria Adele Tavoletti

Presidente

Donato Quagliariello

I soci:

Simone Colasante

Simone Colasante

Sara Quagliariello

Sara Quagliariello

Maria Adele Tavoletti

Maria Adele Tavoletti

Paolo Di Fonso

Paolo Di Fonso

Claudio D'Amato

Claudio D'Amato

Franco Tavoletti

Franco Tavoletti

Anna Maria Colasante

Anna Maria Colasante

Maria Donata Candeloro

Maria Donata Candeloro